



MOZIONE

OGGETTO: MERCATO DELLE ERBE

PREMESSO CHE

- E' facoltà del Comune istituire- di concerto con la Regione Piemonte ed ai sensi del vigente regolamento regionale sulle aree mercatali , anche di tipologie particolari;
- L'individuazione di area mercatale a Piazza Cisterna legata a spezie, erbe, piante e prodotti ortofrutticoli potrebbe ulteriormente valorizzare il Borgo Storico del Piazzao;
- le esperienze di altre città – sebbene ovviamente nascano da motivi di costume e di storia radicata – testimoniano la gradevolezza e la vitalità delle c.d. piazze delle erbe;
- è possibile immaginare un percorso di verifica dell'istituzione di tale area mercatale per determinare il gradimento da parte dei cittadini e il fatto che contribuisca a vitalizzare il Borgo Storico del Piazzao;
- in particolar modo la normativa nazionale, regionale e comunale, valorizzando per ovvi motivi i produttori agricoli, favorisce la possibilità di istituire apposite aree mercatali;
- tale iniziativa favorirebbe la filiera corta del prodotto agroalimentare del territorio;
- tale iniziativa garantirebbe il prodotto a "chilometro zero" e la sua tracciabilità;
- tale iniziativa agevolerebbe l'agricoltura locale;

- tale iniziativa potrebbe ulteriormente valorizzare e vivificare il Borgo Storico del Piazzo;


IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- A verificare la possibilità di istituire, sentiti i consorzi dei produttori locali e coinvolti comunque i produttori locali, il “mercato delle erbe” in Piazza Cisterna e lungo la Via Avogadro e C.so del Piazzo, con la cadenza ritenuta più opportuna

All.to: disciplinare del mercato delle erbe di Sondrio;

Biella, 10.12.2014

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale
Andrea Delmastro delle Vedove

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Delmastro', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a large circular flourish on the left side.



COMUNE DI SONDRIO

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DISCIPLINARE

DEL MERCATO DELLE ERBE

DI SONDRIO

SOMMARIO

- Articolo 1 -** Istituzione del mercato
- Articolo 2 -** Finalità
- Articolo 3 -** Soggetti ammessi alla vendita
- Articolo 4 -** Funzioni di indirizzo e controllo. Gestione del mercato
- Articoli 5 -** Organizzazione del mercato
- Articolo 6 -** Calendario e orari
- Articolo 7 -** Domande di partecipazione
- Articolo 8 -** Valutazione
- Articolo 9 -** Operazioni di vendita
- Articolo 10 -** Partecipazione e recesso
- Articolo 11 -** Oneri
- Articolo 12 -** Sanzioni

Premessa

Il presente disciplinare istituisce e disciplina in via sperimentale il mercato agricolo denominato "Mercato delle erbe" in applicazione del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 1065 e delle previsioni contenute nel Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007.

Articolo 1 - Istituzione del mercato

- 1) E' istituito il mercato agricolo di Sondrio denominato "Mercato delle erbe".
- 2) Il mercato è riservato agli imprenditori agricoli –singoli, associati o costituiti in società– di cui all'art. 2135 del codice civile e regolarmente iscritti nelle sezione speciale del registro delle imprese, ai consorzi di produttori e alle cooperative di imprenditori agricoli con sede nel comune di Sondrio e nei comuni appartenenti alla provincia di Sondrio, per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti locali, freschi o trasformati, provenienti in misura esclusiva dalle imprese dei soggetti sopra individuati.
- 3) La sede del mercato è individuata in Sondrio sull'area pubblica di P.zza Cavour.

Articolo 2 - - . Finalità

L'istituzione del mercato intende conseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e/o trasformata con particolare riferimento ai prodotti biologici;
- b) realizzare lo sviluppo della cd. "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a 'chilometro zero", incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto qualità/prezzo nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
- c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- d) favorire la conoscenza della cultura agricola locale ed in particolare il settore dei piccoli produttori presenti sul territorio.

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla vendita

- 1) Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli – singoli, associati o costituiti in società– di cui all'art. 2135 del codice civile, i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento dell'attività i prodotti dei soci, iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nel comune di Sondrio e nei comuni appartenenti alla provincia di Sondrio.

- 2) L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa o dagli associati o dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente.

Articolo 4 - Funzioni di indirizzo e controllo. Gestione del mercato

- 1) Le funzioni di indirizzo e controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono affidate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di Sondrio
- 2) L'attività di vigilanza presso il mercato è esercitata dal Corpo di Polizia Locale in ossequio alle prescrizioni di legge e di regolamento, ivi comprese quelle del presente Disciplinare

Articolo 5 – Organizzazione del mercato

- 1) Il mercato è costituito da n. 15 spazi per la vendita di cui:
 - a) N. 4 per prodotti di ortofrutta anche derivati trasformati direttamente o in nome e per conto dall'imprenditore agricolo.
 - b) N. 6 per prodotti provenienti dall'orto (verdure, ortaggi ed essenze)
 - c) N. 2 per prodotti lattiero caseari
 - d) N. 2 per prodotti vitivinicoli
 - f) N. 1 per miele
- 2) In caso di trasformazione, l'eventuale attività prestata da terzi dovrà limitarsi alle mere operazioni tecniche necessarie ad ottenere il prodotto finito, la cui etichetta esplicherà l'esclusiva provenienza della materia prima dal produttore
- 3) Ogni postazione avrà dimensioni massime pari a mt. 5 x 3 e tra le stesse dovrà sussistere uno spazio pari ad almeno mt. 0.50.
- 4) Agli operatori è fatto obbligo di occupare esclusivamente l'area ad essi espressamente assegnata.

Articolo 6 – Calendario e orari

- 1) Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale nella giornata di venerdì nel periodo giugno/settembre 2012 e con i seguenti orari:
 - dalle ore 8.00 alle h. 8.30 per lo scarico delle merci e preparazione del banco
 - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per esposizione e vendita al pubblico
 - dalle ore 12.30 alle ore 13.00 per ricarica delle merci e sgombero dell'area
- 2) Qualora il giorno di mercato ricada in una festività infrasettimanale, lo stesso sarà anticipato d'ufficio al giorno precedente la festività.
- 3) Le aziende partecipanti al mercato dovranno garantire la presenza per tutto il tempo di svolgimento del mercato, con divieto di abbandono dell'area salvo casi di comprovata urgenza da comunicarsi preventivamente al Comando di Polizia Locale. Altre situazioni di oggettivo impedimento alla

celebrazione del mercato (quali, a titolo esemplificativo, condizioni metereologiche avverse) verranno opportunamente valutate di volta in volta dal Comando di Polizia Locale.

- 4) Una volta effettuato lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno obbligatoriamente abbandonare l'area per essere dislocati in idonea area di parcheggio.
- 5) Al termine fissato per le operazioni di vendita, gli operatori dovranno obbligatoriamente cessare ogni attività di esitazione dei prodotti e provvedere con celerità ad effettuare le operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti, che dovranno essere ordinatamente depositati in un'area indicata dal comune per la immediata raccolta da parte del concessionario del servizio. L'area dovrà essere lasciata pulita e sgombra da ogni residuo di attività, salvo quanto richiamato al punto precedente.

Articoli 7 - Domande di partecipazione

- 1) Le domande di partecipazione, presentate al Comune di Sondrio mediante compilazione della modulistica predisposta, dovranno contenere:
 - a) le generalità del richiedente con la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 228/2001;
 - b) dati di riferimento ed elementi costitutivi dell'azienda agricola, consorzio o cooperativa;
 - c) descrizione delle attività aziendali;
 - d) indicazione delle modalità di allevamento o di coltivazione;
 - e) stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
 - f) periodi dell'anno (in frazione almeno a cadenza mensile) in cui l'azienda è disponibile per la partecipazione al mercato.
- 2) Alle domande dovrà essere allegata copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell'agricoltura (SIARL).
- 3) La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni poste a tutela dei consumatori. In particolare, andrà assicurato il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004 e della Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.
- 4) La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente Regolamento e di tutte le norme di legge richiamate

Articolo 8 - Valutazione

- 1) Le domande dovranno essere presentate entro il 27 giugno 2012 presso l'ufficio protocollo del comune di Sondrio o tramite l'indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.sondrio.it, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione procedente – SUAP di consentire l'ammissione ai

produttori che abbiano presentato domanda successivamente al termine prescritto in caso di mancato raggiungimento dell'assegnamento dei posteggi previsti.

- 2) Ai fini del rilascio delle concessioni, il comune valuterà le richieste secondo l'anzianità risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 18/05/2001 n.228, predisponendo distinte graduatorie in riferimento alle diverse tipologie di prodotti individuate all'art. 5, con criterio di priorità per i produttori in possesso di attestazione biologica e biodinamica in relazione ai prodotti bionaturali.
- 3 In caso di partecipazione in base al criterio della stagionalità verranno tenute in considerazione, con il medesimo criterio enunciato al punto precedente, le aziende con identiche merceologie fino a concorrenza dei posteggi disponibili. In caso di ulteriore disponibilità di posteggi, si procederà all'assegnazione degli stessi a produttori di altra categoria merceologica mantenendo fermi i criteri generali sopra enunciati.
- 4 Nel caso non venissero occupati tutti i posteggi messi a disposizione

Articolo 9 – Operazioni di vendita

- 1) Possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati provenienti in via esclusiva dalle aziende degli imprenditori ammessi al mercato.
- 2) I prodotti posti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per le diverse tipologie merceologiche. I prodotti in ogni caso devono riportare in etichetta, e per quelli non confezionati mediante l'uso di cartellini o di altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo di origine territoriale e l'impresa produttrice.
- 3) Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

Articolo 10 – Partecipazione e recesso

- 1) L'assegnazione dei posteggi ha validità per il solo periodo previsto in concessione.
- 2) Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità, salva in ogni caso la sussistenza di una causa legittima di impedimento da comunicare al Comando di Polizia Locale entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita. In caso di mancata partecipazione senza giustificazione per tre mercati consecutivi, l'operatore perderà titolo a partecipare alle operazioni del mercato per l'anno solare in corso.
- 3) L'operatore assegnatario di posteggio che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite raccomandata al comune di Sondrio – Sportello Unico Attività Produttive - con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 11 – Oneri

Ogni espositore è tenuto al pagamento del canone stabilito dal comune per l'occupazione di suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell'eventuale fornitura di energia elettrica e di eventuali ulteriori oneri relativi all'esercizio del mercato

Articolo 12 – Sanzioni

- 1) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, fatta salva l'applicazione di disposizioni di carattere penale o amministrativo contenute in norme di legge, saranno sanzionate con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) L'accertamento di tre violazioni consecutive comporterà l'applicazione della sanzione accessoria della decadenza della concessione con relativa estromissione dal mercato
- 3) Ai fini del procedimento trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.
- 4) Il controllo sull'osservanza delle norme e l'applicazione delle relative sanzioni è demandato a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.